

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Delibera n. 25/2021 - Cl. 2.7/6/2021 XI del 17 febbraio 2021

Oggetto: PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI COMUNI DI ROMENTINO, BELLINZAGO NOVARESE, CAMERI, GALLIATE, OLEGGIO E TRECATE, RELATIVA A "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2009, N. 19 (TESTO UNICO SULLA TUTELA DELLE AREE NATURALI E DELLA BIODIVERSITÀ): INTRODUZIONE POSSIBILITÀ COSTITUZIONE PARCHI INTERREGIONALI - MODIFICHE AGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE REGIONALI - RIDEFINIZIONE MODALITÀ DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE CON VOTO LIMITATO AD 1 PREFERENZA E RISERVA DI RAPPRESENTANZA PER LE AREE PROTETTE DI MAGGIORI DIMENSIONI" PRESENTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 75 DELLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. ESAME DI RICEVIBILITÀ ED AMMISSIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 4/1973. (NL)

(omissis)

Premesso che in data 22 gennaio 2021 (prot. C.R. n. 1401) il Sindaco di Romentino ha depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 75 dello Statuto regionale e della legge regionale n. 4/1973, la proposta di legge di iniziativa dei Comuni di Romentino, Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Oleggio e Trecate, relativa a *“Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità): Introduzione possibilità costituzione parchi interregionali - Modifiche agli enti gestori delle aree protette regionali - Ridefinizione modalità di nomina dei componenti del Consiglio degli Enti di gestione delle aree protette con voto limitato ad 1 preferenza e riserva di rappresentanza per le aree protette di maggiori dimensioni”*;

Preso atto che la Commissione di garanzia non è regolarmente costituita, in seguito alla cessazione dalla carica di quattro componenti in data 27 novembre 2020, non ancora sostituiti, e che pertanto non può esprimere il parere previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 25/2006;

Ritenuto necessario pronunciarsi in merito alla ricevibilità ed ammissibilità della proposta di legge in assenza del parere della Commissione di garanzia, al fine del rispetto dei termini previsti dall'articolo 7, comma 1, della l.r. 4/1973;

Preso atto della relazione del Settore Studi, Documentazione e Supporto giuridico legale (prot. CR. n. 2723 dell'11 febbraio 2021) in merito alle verifiche effettuate sulla documentazione pervenuta;

Considerato che:

- la proposta di legge risulta essere costituita da un testo e da una relazione ed è stata presentata e sottoscritta dal Sindaco di Romentino a ciò espressamente delegato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. 4/73;

- alla proposta sono allegate le deliberazioni dei Consigli comunali di Romentino, Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Oleggio e Trecate che approvano, in identico testo, la proposta di legge, nonché i relativi verbali di discussione;
- la proposta non riguarda leggi tributarie e di bilancio, leggi concernenti l'organizzazione degli Uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico ed il ruolo organico del personale ed è pertanto conforme all'art. 2 della legge regionale n. 4/1973;

Vista la legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4;

L'Ufficio di Presidenza, *unanime*,

DELIBERA

di dichiarare ricevibile ed ammissibile la proposta di legge regionale di iniziativa dei Comuni di Romentino, Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Oleggio e Trecate, relativa a "*Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità): Introduzione possibilità costituzione parchi interregionali - Modifiche agli enti gestori delle aree protette regionali - Ridefinizione modalità di nomina dei componenti del Consiglio degli Enti di gestione delle aree protette con voto limitato ad 1 preferenza e riserva di rappresentanza per le aree protette di maggiori dimensioni*" presentata ai sensi della legge regionale 4/1973 in data 22 gennaio 2021.